

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 21/06/2012 n. 57/2012
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 - Codici 135.1, 241.1

L'impresa esercita legittimamente l'autotutela di cui all'art. 1454 c.c. per conseguire la risoluzione di diritto del contratto di appalto, nel caso in cui alla stazione appaltante sia imputabile la mancata predisposizione di una progettazione esecutiva avente ad oggetto opere realmente realizzabili. In tema di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, la reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore adempiente, non potendo avvenire mediante restituzione dell'opera realizzata, va necessariamente effettuata tramite il computo del valore venale dell'opera stessa ai prezzi di libero mercato (Cass. Civ. n.12162 del 24.5.2007; Cass. S.U. 30.10.2008 n. 26008).